

CAPITOLATO SPECIALE

PER AFFIDAMENTO DI DURATA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE E DEGLI ADDOBBI NATALIZI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie e degli addobbi natalizi per le festività 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 con particolare riferimento:

- 1) alla fornitura in noleggio delle singole luminarie/scenografie luminose per il decoro del centro storico e di altre zone periferiche della città secondo le indicazioni riportate di seguito;
- 2) alla fornitura in noleggio dell'albero di Natale in Largo Conti e di una adeguata recinzione di sicurezza alla base dello stesso, esteticamente coordinata con gli addobbi installati;
- 3) all'installazione delle luminarie noleggiate comprese le linee elettriche di alimentazione realizzate a norma di legge e ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che non dovrà comunque interferire con linee o elementi di proprietà di enti o privati che non intendano acconsentire all'installazione. Sarà cura dell'appaltatore contattare gli eventuali proprietari e stipulare gli eventuali accordi scritti e/o verbali in modo da garantire una corretta installazione delle luminarie con il consenso dei terzi interessati, fermo restando che il Comune è sollevato da ogni responsabilità in merito ai predetti accordi.
In ogni caso è vietato l'ancoraggio con cavi o funi a qualsiasi elemento architettonico, balconi, ringhiere o altro di palazzi storici di proprietà pubblica o privata.
- 4) all'assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati durante l'intero periodo e secondo gli orari prefissati, compresi tutti gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto e alla relativa installazione in modo tale da garantire un continuo e perfetto funzionamento degli stessi.
- 5) allo smontaggio di ogni elemento precedentemente installato e ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell'installazione. Durante le opere di installazione e smontaggio delle strutture sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità.

Il servizio prevede installazioni delle luminarie nelle zone della Città di seguito approssimativamente indicate:

- Piazza Mazzini n. 3 pz.
- Corso Cavour da Piazza Mazzini fino a Porta Marina catena / ice light / tende
- Auguri n. 3 pz.
- Aiuola c/o fontana Via Elpidiense con luci su palma + n. 1 installazione a terra;
- n. 50 luminarie per quartiere Santa Maria, quartiere San Liborio, Viale Zaccagnini, zona San Serafino
- Viale Gramsci: passeggiata lato mura con luminarie effetto tenda monocolore
- Chiesa San Liborio e vie limitrofe: n. 5 luminarie
- Zona Torrione: n. 2 luminarie
- Zona Villa Luciani: n. 2 luminarie
- Zona Santa Maria verso Monte San Giusto: n. 10 pz.
- Largo Conti: albero luminoso a cono struttura 3D - altezza minima mt. 10 + luminarie a parete

- Tettoia panoramica di Largo Conti: n. 1 luminaria / luce / altro;

Oltre a tali dotazioni minime è facoltà dell'I.A. proporre soluzioni integrative lungo gli stessi percorsi e/o su altre zone della città.

Caratteristica fondamentale è la fornitura di luminarie/scenografie luminose esclusivamente a tecnologia LED, con l'obbligo per l'I.A. di installare ogni anno luminarie differenti e migliorative da concordare con l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE

L'esecuzione delle prestazioni dovrà rispettare rigorosamente la seguente tempistica:

- entro il venerdì antecedente la prima domenica di dicembre dovrà essere completata l'installazione, il collaudo e l'accensione delle luminarie/scenografie luminose in tutte le vie/strade e piazze indicate all'art. 1;
- la prima domenica di dicembre dovrà essere effettuata l'accensione dell'albero mediante telecomando sito in Largo Conti e di tutte le luminarie/scenografie luminose;
- l'accensione dovrà terminare alle ore 24.00 del 7 gennaio successivo;
- dall' 8 gennaio dovrà iniziare lo smontaggio delle luminarie/scenografie luminose, degli addobbi e dell'albero di Natale;
- le attività di smontaggio dovranno essere terminate entro la settimana successiva.

A partire dalla prima domenica di dicembre tutte le installazioni dovranno restare accese tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 02.00 del giorno seguente.

Sono fatte salve esigenze particolari che saranno comunicate tempestivamente dalla Stazione Appaltante.

Per garantire il corretto funzionamento di tutti gli elementi luminosi installati, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi dovrà essere assicurata dal momento del montaggio ed accensione fino al loro definitivo spegnimento e, comunque, fino al loro smontaggio. Tali prestazioni dovranno essere eseguite da personale munito di adeguata esperienza e capacità professionale, compresi gli interventi urgenti (su semplice chiamata telefonica della Stazione Appaltante) in caso di avarie o problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali ed alle strutture installate.

L'Impresa aggiudicataria (I.A.) sarà responsabile della piena e incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato.

L'utilizzo di tecnologie/dispositivi/materiali ulteriori, rispetto alla suddetta tecnologia LED, che consentano di conseguire il massimo risparmio energetico, avrà valenza prioritaria.

Tutte le strutture utilizzate dovranno essere realizzate con materiale avente i necessari requisiti tecnici in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica, nonché un'elevata robustezza agli agenti metereologici.

Gli interventi di montaggio e smontaggio degli elementi luminosi dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di viabilità e, in particolare, del Codice della Strada e delle prescrizioni eventualmente imposte dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Non è ammesso preventivo alternativo o che, comunque, risulti difforme rispetto all'oggetto della presente procedura.

Il prezzo indicato, comprensivo di ogni onere accessorio, rimarrà invariato fino al termine dell'esecuzione del servizio di cui trattasi non essendo soggetto ad alcuna revisione.

La presentazione del preventivo implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nell'avviso pubblicato e nel presente allegato allo stesso, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati ex lege tutti gli atti relativi al contratto.

L'eventuale allestimento di cantieri, con l'apposizione e manutenzione dei segnali, dei cartelli, dei cavalletti, ecc., sarà completamente a carico dell'I.A., così come ogni spesa inerente il trasporto ed il montaggio/smontaggio delle installazioni stesse.

Anche lo smaltimento di tutto il materiale di risulta, derivante dalle attività oggetto dell'affidamento, sarà a carico dell'affidatario e dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti.

ART. 4 - DURATA E IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato ha durata triennale dalla data di sottoscrizione del contratto relativamente alle festività natalizie degli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

L'I.A. ha l'obbligo di assicurarsi la disponibilità dei mezzi, attrezzature e impianti, nonché di compiere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire il servizio annuale di noleggio, installazione e manutenzione delle luminarie.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'I.A. tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'I.A. ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza del servizio.

L'I.A. si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Ad avvenuta installazione e, comunque, prima dell'accensione delle luminarie, l'I.A. dovrà fornire all'ufficio comunale competente il regolare certificato di conformità redatto da personale munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali e adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Conseguentemente, lo stesso non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

ello svolgimento del servizio l'I.A. dovrà rispettare la tempistica indicata al precedente art. 2, nonché tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante e dovrà dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Prima dell'accensione delle luminarie, l'I.A. dovrà altresì fornire il numero del telefono cellulare immediatamente reperibile ai fini di eventuali richieste di interventi manutentivi e/o di emergenza: gli inconvenienti di qualsiasi tipo dovranno essere risolti entro 12 ore dalla richiesta di intervento anche telefonica.

La Stazione Appaltante si impegna a collaborare ai fini dell'esecuzione del servizio ed a informare l'I.A. in merito a qualsiasi variazione inerente il servizio affidato.

Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, l'I.A. provvederà a recarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente capitolato e, pertanto, l'I.A. si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE

L'I.A. è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e ciò per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente capitolato.

Sarà obbligo dell'I.A. di adottare nell'esecuzione del presente appalto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Nell'esecuzione delle prestazioni l'I.A. dovrà garantire il completo rispetto della vigente normativa in materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico: al riguardo, dovrà presentare dichiarazione, sottoscritta nelle forme di legge, da tecnico qualificato e abilitato, nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti sottoposti a carico aggiuntivo.

La I.A., oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Montegranaro.

Per tutta la durata della gestione del servizio, la I.A. deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98 e s.m.i.

L'I.A. si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

ART. 7 - ONERI PER ALLACCIO CONTATORI ENEL

Sono a carico del Comune i costi per le forniture supplementari di energia elettrica. Restano a carico dell'I.A. tutte le opere necessarie per il collegamento degli impianti ai suddetti contatori ENEL.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA

Stante la natura del servizio per cui i beni da noleggiarsi sono forniti direttamente dall'operatore, in caso di operatori economici di comprovata solidità, l'Amministrazione valuterà, ai sensi dell'art. 117 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023 di non richiedere la cauzione definitiva.

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della I.A. che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della Stazione Appaltante. La I.A., pertanto, sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che, per qualunque causa, dovessero accadere al personale dell'I.A. e/o a terze persone o cose, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

La I.A. risponde, inoltre, direttamente e personalmente dei danni e delle conseguenze, comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività della stessa o dei propri dipendenti, svolta nell'esecuzione del presente servizio, possono derivare agli stessi dipendenti, al Comune o ai terzi in genere.

La I.A. dovrà stipulare, quindi, prima della sottoscrizione del contratto e dell'inizio dell'esercizio, apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per i danni eventualmente arrecati a persone o cose non inferiore ad € 2.000.000,00 (€ duemilioni/00) con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'I.A. anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa.

La I.A. risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze, così come ha l'obbligo di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 9 - IMPORTO A BASE D'ASTA E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La scelta del concessionario è effettuata mediante il confronto di preventivi con successiva trattativa diretta sul MePa ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

L'importo complessivo stimato per l'affidamento del servizio di noleggio, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie e degli addobbi natalizi è pari a € 39.600,00 oltre IVA 22%.

La fattura dovrà essere emessa al termine delle operazioni di smontaggio degli elementi luminosi, e, comunque, non prima di avere ripristinato lo stato dei luoghi e smantellato tutte le strutture di supporto degli stessi.

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico secondo quanto previsto dall'allegato "A" del DM n. 55/2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL n. 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007.

La sopracitata fattura dovrà riportare tutti i dati comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il pagamento delle singole fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

È concessa, a richiesta dell'appaltatore, l'anticipazione del prezzo ai sensi e con le modalità previste dall'art. 125 del Codice.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Pena la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 23.08.2010 n. 136 e s.m.i., la I.A. assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato articolo 3 della citata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. La I.A. dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dalla ditta appaltatrice in riferimento al presente affidamento dovrà riportare il Codice Identificativo di gara (CIG).

ART. 11 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO

Qualora la I.A. ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nelle presenti condizioni generali, il Responsabile del competente ufficio comunale potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Responsabile predetto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti maturati dall'I.A. o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della I.A. per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 12 - PENALITÀ

In caso di ritardo o errori negli adempimenti previsti e compresi nel servizio di cui al presente capitolato, l'appaltatore dovrà mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualunque danno economico conseguente all'inadempimento ed a tal fine dovrà dimostrare di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per danni professionali.

Qualora il Responsabile del progetto verificasse inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la Stazione Appaltante invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione da effettuarsi a mezzo PEC, l'appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa sempre attraverso l'utilizzo PEC.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte fossero ritenute insufficienti, o nell'ipotesi di mancata risposta o di mancato rispetto del termine indicato, la Stazione Appaltante si riserva di valutare l'applicazione di una penale compresa tra € 100,00 e 500,00 a seconda della gravità rilevata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di attivazione del servizio, salvo ritardi imputabili alla Stazione Appaltante, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo.

L'eventuale applicazione di penali sarà comunicata all'appaltatore a mezzo PEC e l'importo potrà essere recuperato dalla Stazione Appaltante mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione dell'importo delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

Nel caso di reiterati ritardi la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'appaltatore disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, è fatto divieto allo stesso di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al soprarichiamato articolo.

L'I.A. può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12 del Codice. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto dalla delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022. Alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 – articolo 6 Cessioni di crediti.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Codice.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- accertata violazione delle condizioni e modalità di esecuzione del servizio o di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- dell'obbligo di manleva e del divieto di cessione del contratto, nonché di altri obblighi ed adempimenti previsti a carico dell'appaltatore;

- accertato inadempimento da parte dell'I.A. a quanto stabilito nell'avviso, nel presente documento e nel contratto che sarà stipulato, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento (art. 11).

L'I.A. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 15 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'I.A. sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora venga accertato che l'appaltatore si trovava, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di aggiudicazione. In tal caso l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 16 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'I.A. accetta espressamente di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante; al riguardo, una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'I.A. se non sia stata approvata dalla Stazione Appaltante.

ART. 17 - RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla I.A. mediante PEC.

ART. 18 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

La I.A. dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione.

L'A.C. non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a mancata comunicazione o ritardo della comunicazione stessa.

ART. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La I.A. resta impegnata per effetto della presentazione stessa dell'offerta, mentre il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il contratto verrà stipulato su piattaforma MePA.

Sono a carico dell'I.A. tutte le spese relative e conseguenti la stipulazione del contratto di appalto, nessuna esclusa.

ART. 20 - CONTROVERSIE

In caso di controversia tra la I.A. e la Stazione Appaltante circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente Capitolato, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.

Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Fermo.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alla protezione dei dati personali concernenti il procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - a) il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - b) ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui GDPR 2016/679 cui si rinvia espressamente;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune appaltante;
- il responsabile del trattamento dei dati è il R.U.P. - Responsabile PO del Settore 3 del Comune di Montegranaro.

La I.A. ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'esecuzione del servizio ed è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Alessandra Levantesi, in qualità di Responsabile EQ del Settore 3.

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all'Ufficio Pubblica Istruzione, Trasporti e Mense.

ART. 23 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice civile e alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.

La I.A. è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative saranno comunicati al Comune di Montegranaro al fine di concordare nuove condizioni economiche.